


Banche & clienti. Sentenza del tribunale di Viterbo

C/c, le modifiche unilaterali a tassi e spese sono nulle

Massimo scoperto, la commissione viene cassata se non esplicitata

Una sentenza senza precedenti mette in discussione i capisaldi delle norme sulle modifiche unilaterali delle banche alle condizioni di conto corrente, sia per i tassi pagati dal cliente, sia per le spese accessorie, ma anche la determinazione della commissione di massimo scoperto. La sentenza 1191/2008 del 4 dicembre del tribunale di Viterbo sui contratti di conto corrente della Bnl (gruppo Bnp Paribas) ha dichiarato la nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) e sulla loro determinazione con rinvio agli "usi su piazza", per i contratti sottoscritti prima del 1992, e per quelli che non hanno avuto la pattuizione del tasso di interesse passivo, sottoscritti dopo il 1992, anche dell'articolo 16 delle condizioni contrattuali generali applicate dalle banche in base allo schema contrattuale dell'Abi, che danno il diritto alla banca di variare unilateralmente il tasso passivo mediante la semplice comunicazione per iscritto al cliente.

Il cliente che ha agito in giudizio è l'avvocato Massimo Meloni del foro di Viterbo, che ha patrocinato se stesso in una vera e propria "causa pilota". Secondo la sentenza, le motivazioni della nullità delle clausole del contratto di conto corrente, quanto all'artico-




La sentenza n. 1191 del 4 dicembre 2008 del tribunale di Viterbo che ha annullato le clausole di un contratto di conto corrente della Bnl in materia di determinazione dei tassi passivi per il cliente con rinvio all'«uso su piazza», variazione unilaterale dei tassi da parte della banca, spese e commissione di massimo scoperto

lo 16 delle condizioni generali Abi, risiedono nel fatto che è rimasto totalmente indeterminato il criterio di determinazione delle condizioni stesse. Quanto all'articolo 7 comma 3 delle condizioni generali di contratto di c/c sulla mancanza pattuizione del tasso di interesse dovuto dal correntista, alla base della decisione del giudice unico, Mariade Carmine, a favore della nullità della clausola ha pesato la considerazione che il tasso dev'essere sempre indicato per iscritto, altrimenti va applicato quello legale. Per il giudice non bastano a stabilirne l'accettazione né il silenzio-assenso del cliente né i fogli informativi disponibili nelle filiali. Motivazione analoga è stata alla base della dichiarazione di nullità delle clausole sulle spese accessorie del conto. Il giudice ha poi dichiarato nulla anche la massima sulla commissione di massimo scoperto, sempre perché non preventivamente concordata con il cliente alla firma del contratto.

Bnl non ha ancora deciso se appellare o meno la sentenza 1191/2008 del Tribunale di Viterbo, che «non risulta ancora notificata e che, in ogni caso, non contiene alcuna condanna nei confronti della Banca stessa, in quanto controparte non ha assolto, come rilevato dal Tribunale, all'onere della prova relativo alla quan-

ificazione delle sue pretese». Per la banca, «la sentenza del tribunale di Viterbo si inserisce in quel filone giurisprudenziale sfavorevole alle banche sull'anatocismo determinatosi dopo la nota sentenza della Cassazione del 1992. Peraltro, non mancano, dopo quella sentenza, decisioni in senso favorevole alle banche e quindi di contratto all'orientamento della Suprema Corte».

Bnl precisa che «il giudice si limita a rilevare la nullità della pattuizione degli interessi per il contratto oggetto della causa, che era dell'86. Nella sentenza non vi è alcun cenno a un'eventuale nullità di contratti successivi al 1992 "che non hanno veduto pattuizione del tasso d'interesse passivo", sia perché non oggetto del giudizio, sia soprattutto perché, dopo quell'anno, l'indicazione del tasso di interesse passivo nei c/c è obbligatoria per legge. Proprio la sentenza della Cassazione n. 4094/05 citata nella decisione stabilisce il principio della irretroattività della sanzione di nullità intervenuta nel '92, come tale non applicabile ai contratti anteriori, quale quello esaminato dal tribunale di Viterbo», sostiene la Bnl. «Fino al 1992, la giurisprudenza si esprimeva normalmente per la piena validità della clausola di rinvio agli usi. Quanto, poi, a una pretesa nullità dell'articolo del



contratto esaminato dal giudice "che dà il diritto alla banca di variare unilateralmente il tasso semplicemente comunicandolo al cliente", nella motivazione della sentenza niente è detto riguardo a un uso della vecchia modulistica che si protrebbe ancora oggi», spiega ancora la banca, che precisa comunque che «fin dall'entrata in vigore della legge

154/92, Bnl ha sempre adattato le clausole contenute nei contratti con la clientela alla nuova normativa nel tempo succedutesi, e ciò anche relativamente alla pattuizione che prevede la modifica delle condizioni economiche, in modo del tutto conforme a quanto stabilito dalla legge».

Mirella Borzi
nicola.bozzi@isobz24orc.com